

Gruppi Iva, la sede principale estera separa le stabili organizzazioni



La questione ruota attorno all'applicazione del reverse charge della società basata in Italia

Imposte indirette

Per l'Agenzia si tratta di soggetti passivi distinti tenuti al versamento in Italia

La conclusione appare però contraria alla ratio dell'istituto e ai precedenti Ue

Maurizio Bancalari

Con la risposta 216 del 19 agosto - uscita simultaneamente alla risposta 211 in merito alla possibile esistenza in Italia di più gruppi Iva riconducibili alla stessa catena di controllo, con conseguenze in termini di complicazioni sulla valutazione del perimetro e sugli adempimenti - l'agenzia delle Entrate prende posizione sull'impatto dell'appartenenza della sede principale (Alfa) a un gruppo Iva costituito in uno Stato membro sulle operazioni effettuate tra le proprie stabili organizzazioni: la prima, stabilita in Italia (Alfa 1), non appartenente ad alcun gruppo Iva, che riceve prestazioni di servizi generiche (servizi tecnologici e di back-office finanziario) dalla seconda, stabilita in UK (Alfa 2), appartenente ad un gruppo Iva.

Il contribuente chiede all'agenzia delle Entrate se, a fronte dell'appartenenza di Alfa 2 a un gruppo Iva, i) le stabili organizzazioni debbano considerarsi soggetti distinti ovvero se, come suggerisce il contribuente

ii) il gruppo Iva, poiché stabilito in uno Stato extra-Ue (appunto, UK), non rilevi e, di conseguenza, le stabili organizzazioni debbano considerarsi come un unico soggetto passivo.

La posta in gioco è l'applicazione del reverse charge in Italia da parte di Alfa 1 che, prestando servizi finanziari esenti e, di conseguenza, non beneficiando del diritto di detrazione, sarebbe tenuto al versamento dell'Iva in Italia.

Sul punto, l'agenzia delle Entrate conclude che, a fronte dell'appartenenza della sede principale a un gruppo Iva, le due stabili organizzazioni si devono considerare come due soggetti passivi distinti. Il collegamento soggettivo, in tal caso, sarebbe interrotto "a cascata" su tutte le stabili organizzazioni.

Tale conclusione, secondo l'Agenzia, sarebbe supportata dalla sentenza della Corte di giustizia UE al caso Danske Bank (C-812/19, p.to 33) e dal Working Paper del Comitato Iva n. 1027/2021.

A ben vedere, le conclusioni delle Entrate devono per lo meno essere messe in dubbio per due ordini di motivi. In primo luogo, i due documenti richiamati a supporto concludono in senso diametralmente opposto a quello voluto dall'Amministrazione finanziaria.

Il primo, la sentenza Danske Bank, al punto 33, così come chiarito dallo stesso Comitato Iva in merito al caso Skandia nel Working Paper n. 859/2015, prende posizione solo in merito al caso di specie precisando, come fatto al precedente punto 28, che l'appartenenza della sede principale (che però, nel caso sottoposto all'esame della Corte, rende i servizi oggetto di valutazione!) ad un gruppo Iva in Danimarca - pur a fronte della limitazione territoriale imposta dall'articolo 11

della direttiva 2006/112/CE allo Stato membro in cui si trova il gruppo Iva - riverbera i suoi effetti anche nello Stato membro in cui è situata la stabile organizzazione.

Il secondo, il Working Paper 1027/2021 del Comitato Iva, precisa che «le operazioni tra entità di un'unica persona giuridica (e.g. da stabile organizzazione a stabile organizzazione o da sede principale a stabile organizzazione) situate in diversi territori possono costituire operazioni rilevanti ai fini Iva laddove una delle entità (il cedente/prestatore o il cessionario/commitente) coinvolte nell'operazione appartengano ad un gruppo Iva» - sottolinea, coinvolte nell'operazione rilevante ai fini Iva.

In secondo luogo, tale interpretazione sarebbe contraria alla stessa ratio del gruppo Iva che consiste, tra l'altro, proprio nell'evitare l'applicazione dell'Iva all'interno dei gruppi societari ove sussistano i vincoli finanziari, economici e organizzativi.

In conclusione, se da un lato, con la risposta 211, pur con tutte le complicazioni del caso, si possono valutare positivamente i chiarimenti forniti, dall'altro, con la risposta n. 216, non si possono non valutare negativamente gli impatti connessi alla gestione delle operazioni rese tra stabili organizzazioni in presenza di gruppi Iva esteri, soprattutto, ma non solamente, per gli operatori del settore finanziario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

